

REGOLAMENTO GENERALE PER I LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
di
VALBE SERVIZI S.p.A.

Approvato con delibera C.d.A. del 15.01.2010

Natura giuridica e principi operativi di VALBE SERVIZI S.p.A. (nel seguito “Valbe Servizi”)

ART. 1

Valbe Servizi è un soggetto definibile, ai fini del presente regolamento, come “impresa pubblica” dall’art. 3, comma 28, del D. Lgs. 163/2006, c.d. Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con il compito di gestione del Servizio Idrico Integrato – segmento collettamento e depurazione.

La stessa opera in un mercato non sottoposto alla libera concorrenza, negli ambiti territoriali delle Province di Como e Lecco in attività che rientra nei Settori Speciali.

In via generale, l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, da parte di Valbe Servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l’affidamento deve rispettare altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

ART. 2

Nel seguito sono riprodotte le normative che Valbe Servizi è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture e per le acquisizioni in economia, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

ART. 3

-QUADRO DEI LAVORI PUBBLICI: SETTORI SPECIALI

Acqua, distribuzione gas, energia termica ed elettricità, trasporti, specifiche parti del trattamento rifiuti e relativi impianti che sono correlati alla produzione di energia, ecc. di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice.

1) Regime sopra soglia comunitaria:

Si applica il Codice (artt. da 206 e ss.) per le Parti I, IV e V, e nella fase di scelta del contraente mentre vi è libertà di autoregolamentazione per la progettazione ed in fase esecutiva, sempre mutuando principi o istituti della vigente normativa regionale e statale.

2) Regime sotto soglia comunitaria:

L’art. 238, comma 7 del Codice, prevede, per lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, affidati da Imprese Pubbliche nei settori Speciali, la possibilità di applicare la disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti, adottati in conformità, e nel rispetto, dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

Si applicherà, pertanto, il presente Regolamento interno, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all’esercizio delle attività condotte da Valbe Servizi e rientranti nei settori speciali.

-QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE: SETTORI SPECIALI

Acqua, distribuzione gas, energia termica ed elettricità, trasporti, specifiche parti del trattamento rifiuti e relativi impianti che sono correlati alla produzione di energia, ecc. di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice.

1)Regime sopra soglia comunitaria

Si applicano le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie e, quindi, il Codice (artt. 206 e ss.).

2)Regime sotto soglia comunitaria

Per qualsiasi tipo di bene o servizio la cui necessità sia correlata all'esercizio delle attività condotte da Valbe Servizi e rientranti nei settori speciali si applica l'art. 238, comma 7 del Codice e, pertanto, il presente Regolamento interno al quale si fa rinvio.

REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

(ai sensi dell'art. 238 del Codice dei contratti)

ART. 4 - Generalità

Il presente Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 238 comma 7° del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato semplicemente Codice), rappresenta lo strumento adottato da Valbe Servizi, quale soggetto che allo stato attuale opera integralmente nei settori speciali di cui all'art. 209, comma 2, lett. b), per la scelta del contraente per gli appalti di lavori, forniture e servizi (compresi gli incarichi di progettazione e gli altri incarichi di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura), per valori inferiori alle soglie comunitarie.

Infatti, laddove si operi al di sopra della soglia comunitaria trova applicazione l'art. 206 del Codice che richiama una serie di norme del Codice stesso.

I lavori, forniture e servizi di interesse del presente regolamento sono quelli di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie (dal 01/01/2010 € 4.845.000,00 per i lavori e € 387.000,00 per forniture e servizi), e sono quelli rientranti nelle attività di cui all' art. 209 (acqua), che riguardano l'intero ciclo idrico integrato, compreso lo smaltimento ed il trattamento delle acque reflue oggetto della complessiva attività attualmente affidata a Valbe Servizi.

I principi volti alla tutela della concorrenza sono: la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e il riconoscimento reciproco, tenuto conto della proporzionalità, oltre all'economicità, tempestività, correttezza ed efficacia.

Per chiarezza e completezza, si precisa che, in via generale, per le definizioni si fa riferimento a quelle riportate all'art. 3 del Codice, in quanto adottate nel rispetto delle Direttive 18 e 17/2004/CE.

Come già specificato i lavori compresi nel "Ciclo Integrato dell'acqua" rientrano nei settori speciali e sono quelli relativi a CAPTAZIONE, POTABILIZZAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO e DEPURAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNATURA ed EFFLUENTI.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 33, comma 1 del Codice, che prevede per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, Valbe Servizi potrà svolgere in modo associato procedure finalizzate all'appalto dei lavori, forniture e servizi con altre società che svolgono attività affini nel settore del ciclo idrico integrato, allo scopo di creare condizioni favorevoli per ottenere prezzi più bassi, economicità ed efficienza nelle procedure di affidamento.

Regolamento LAVORI PUBBLICI (di valore inferiore alla soglia comunitaria)

ART. 5 - Premesse

In via di autoregolamentazione per soddisfare gli specifici fini aziendali e il principio di proporzionalità, tenuto conto dei principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché da quelli della comunicazione interpretativa della Commissione Europea pubblicata sulle GUCE, si individuano quattro livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore.

Va precisato che ogni singolo appalto di lavori potrà anche essere coordinato, per ciascuna fase (quali progettazione, affidamento ed esecuzione), da diversi soggetti, responsabili di ciascuna di esse, i quali cureranno la corretta gestione delle relative attività. Fermo restando quanto di seguito indicato, Valbe Servizi resta comunque libera di procedere ad affidare i lavori per importi superiori ad € 100.000,00 tramite l'espletamento delle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da pubblicazione dell'Avviso di Gara quando, a proprio insindacabile giudizio, e in relazione all'appalto di che trattasi, ritenga che l'adozione delle predette procedure sia maggiormente rispondente ai propri interessi.

In tal caso le predette procedure si svolgeranno nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa.

La Direzione Aziendale deve trasmettere una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione contenente tutti i lavori affidati con i relativi importi

Art. 6 – Modalità di affidamento di lavori di valore fino a € 100.000,00

Al fine di una semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure, per le sole modalità di scelta del contraente e per la fase esecutiva del contratto, ci si ispira ai principi desumibili dalle acquisizioni in economia. Il contratto di cottimo avrà, in ogni caso, i contenuti del contratto di appalto e resta salva l'autonomia e la responsabilità tipica dell'appaltatore. Per lavori di valore fino ad € 100.000,00 è consentito l'affidamento diretto a imprese regolarmente iscritte alla CCIAA e comunque in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice.

Nel procedere agli affidamenti diretti dovrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

Art. 7 – Lavori di valore superiore a € 100.000,00 sino ad un valore inferiore o pari a € 500.000,00

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 122, comma 7-bis del Codice, i lavori di valore superiore a € 100.000,00 e sino ad un valore inferiore o pari a € 500.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese almeno pari a 5, semprechè, in ogni caso ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Lavori di valore superiore a € 500.000,00 e sino ad un valore inferiore o pari a € 3.500.000,00

I lavori di valore superiore a € 500.000,00 e sino ad un valore inferiore o pari a € 3.500.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese

almeno pari a 10, semprechè, in ogni caso ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di ripetizione di opere simili si potrà procedere operando nel rispetto dell'art. 221 lett.g) del Codice.

Art. 9 – Lavori di valore superiore a € 3.500.000,00 e sino ad un valore inferiore o pari alla soglia comunitaria (ora € 4.845.000,00)

Per i lavori di valore superiore a € 3.500.000,00 e sino ad un valore inferiore o pari a € 4.845.000,00 il Responsabile del Procedimento valuta assieme alla Direzione Aziendale, la specifica procedura da adottare correlata alle specifiche esigenze di Valbe Servizi, tra:

- procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese almeno pari a 20, semprechè, in ogni caso ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
- procedure previste dall'art. 220 del Codice oppure sulla base di altra procedura prevista nella vigente normativa.

E' sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 221 del D.lgs 163/2006.

Nel caso di ripetizione di opere simili si potrà procedere operando nel rispetto dell'art. 221 lett.g) del Codice.

Art. 10 – Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei lavori

Ogni procedura di gara è preceduta dall'individuazione e accettazione del Responsabile del Procedimento, quale soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento così come previste dal Codice e dal relativo Regolamento, in mancanza si considera tale, previa accettazione, il Responsabile del Settore a cui compete l'oggetto dell'affidamento. Se necessario, tale Responsabile può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, individuati per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.

Le procedure di affidamento dei contratti sono indette in conformità alla programmazione aziendale sulla base del Piano degli Investimenti approvato con il Bilancio di Previsione.

Il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal Responsabile di Settore, se soggetto diverso, gestisce la procedura di affidamento dei lavori.

Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori – che può anche coincidere con il citato Responsabile del procedimento - che tiene la contabilità nel rispetto della pertinente normativa ed attesta per la soglia di importo ammessa, anche la regolare esecuzione dell'intervento.

Art. 11 – Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure – Elenchi di imprese.

Per valori fino ad € 150.000,00 i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per valori superiori ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i., in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi Valbe Servizi può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca a Valbe Servizi un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Le imprese devono comprovare la conformità rispetto alle normative vigenti, in particolare al D.Lgs 81/2008 (allegato XVII) e s.m.i indipendentemente dagli importi contrattuali.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006) che, in fase di offerta, potranno essere attestate dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene attingendo, ove possibile con riferimento all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto, dall'apposito elenco istituito da Valbe Servizi (cd. "Albo dei Fornitori") ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano manifestato specifiche esperienze nei settori di pertinenza dell'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale.

Le imprese, per poter rimanere iscritte all'albo fornitori, dovranno ogni anno autocertificare il mantenimento delle condizioni di iscrizioni.

Qualora non vi fossero imprese sufficienti iscritte all'Albo dei Fornitori, si procederà sulla base di interPELLI che tengano conto anche dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali.

E' comunque possibile, qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse opportuno, effettuare una pubblicità preventiva che, anche senza assumere la specifica forma dell'Avviso, renda nota/pubblica l'esigenza di procedere allo specifico intervento sul sito internet istituzionale aziendale.

Per quanto possibile si garantiranno criteri di rotazione che tengano anche conto del valore degli affidamenti.

Art. 12 - Deroghe al numero minimo di imprese da invitare

E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da interpellare come sopra esplicitati in tutte le ipotesi, da motivare caso per caso, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza quali a titolo esemplificativo:

- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il

- protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla stessa Valbe Servizi;
 - in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.

Il Responsabile del Procedimento deve acquisire l'autorizzazione della Direzione aziendale per l'attivazione delle deroghe previste nel presente titolo.

La Direzione Aziendale provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nella Lettera di Invito e/o nella documentazione di gara. In particolare, deve essere ivi precisato se, tenuto conto della natura dei lavori o di qualsiasi altro motivo, sia opportuno procedere con il criterio del prezzo più basso (inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari) ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso saranno definiti i criteri di valutazione dell'offerta ed il loro ordine di importanza, a discrezione di Valbe Servizi, che eventualmente potrà avvalersi di apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente se delegato, mutuando i principi di cui alla normativa vigente.

In ogni caso, al fine di individuare il soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile del Procedimento, indicandolo espressamente nella Lettera di Invito e/o nella documentazione di gara (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione del prezzo con un determinato numero di concorrenti. Nel caso in cui sia prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia , etc.).

Art. 14 – Stipula del contratto di appalto di lavori.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.).

La formalizzazione documentale dell'affidamento ad opera del Presidente e/o dell'Amministratore delegato e/o di altro Soggetto autorizzato avviene, in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto dell'importo economico:

- mediante corrispondenza commerciale fino ad un impegno economico massimo di € 100.000,00, con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore/fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati;
- negli altri casi mediante scrittura privata, previo versamento delle spese contrattuali, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La consegna dei lavori può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme di settore e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti e dell'Osservatorio Regionale, ove previste. Il Responsabile del Procedimento cura il regolare inoltro di tutte le comunicazioni previste dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 15 – Accordo quadro

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi quadro nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

Regolamento FORNITURE E SERVIZI (di valore inferiore alla soglia comunitaria)

Art. 16 - Premesse

In via di autoregolamentazione, fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure dell'art. 220 e segg. del Codice, in relazione a particolari fattispecie al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno individuare due livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore.

Fermo restando quanto di seguito indicato, Valbe Servizi resta comunque libera di procedere ad affidare le forniture ed i servizi per importi superiori ad € 40.000,00 tramite l'espletamento delle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da pubblicazione dell'avviso di gara, quando a proprio insindacabile giudizio, e in relazione all'appalto di cui trattasi, ritenga che l'adozione delle predette procedure sia maggiormente corrispondete ai propri interessi.

In tal caso le predette procedure si svolgeranno nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa.

La Direzione Aziendale deve trasmettere una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione contenente tutti i servizi e le forniture affidate con i relativi importi.

Art. 17 – Forniture e servizi di importo fino alla soglia comunitaria (ora € 387.000,00)

Al fine di una semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure, per le sole modalità di scelta del contraente e per la fase esecutiva del contratto, ci si ispira ai principi desumibili dalle acquisizioni in economia. Il contratto di cottimo avrà, in ogni caso, i contenuti del contratto di appalto e resta salva l'autonomia e la responsabilità tipica dell'appaltatore. L'affidamento delle forniture e servizi di valore inferiore o uguale all'importo della soglia comunitaria (ora stabilito in € 387.000,00) è distinto nelle seguenti categorie:

a) Fino ad € 40.000,00 possibilità di affidamento diretto.

E' consentito l'affidamento diretto per valori fino ad € 40.000,00 a soggetti regolarmente iscritti alla CCIAA e comunque in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice.

Nel procedere agli affidamenti diretti dovrà essere tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il principio di rotazione.

b) Valori superiori a 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria: interpello plurimo.

Le forniture ed i servizi di importo sino a quello della soglia comunitaria (ora pari ad € 387.000,00) sono affidati sulla base di un interpello che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di soggetti non inferiore a 5, semprechè ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 18 – Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'esecuzione

Per tutte le forniture e servizi relativi ad attività rientranti nei settori speciali, è individuato, previa accettazione il Responsabile del Procedimento, quale soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento così come previste dal Codice e dal relativo Regolamento, in mancanza si considera tale, previa accettazione, il Responsabile del Settore a cui compete l'oggetto dell'affidamento. Se necessario, tale Responsabile può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, individuati per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.

Le procedure di affidamento dei contratti sono indette in conformità alle esigenze aziendali, su proposta del Responsabile del settore a cui compete la specifica fornitura o servizio, ovvero mediante decisione della Direzione Aziendale ove prevista.

Il Responsabile del Procedimento coadiuvato dai rispettivi Responsabili di Settore, gestisce la procedura di affidamento delle forniture e servizi.

Per ogni fornitura o servizio è nominato un Responsabile dell'esecuzione, che può anche coincidere con il Responsabile del Procedimento, che gestisce le conseguenti contabilizzazioni nel rispetto della pertinente normativa ed attesta anche la regolare esecuzione.

Art. 19 – Qualificazione ed individuazione dei fornitori da invitare alle procedure - Elenchi fornitori.

Per quanto attiene ai requisiti di ordine tecnico organizzativo è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Valbe Servizi può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi (fra cui la certificazione di qualità) e/o economico-finanziari nelle ipotesi di forniture / servizi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica o in altri casi in cui il solo possesso dell'iscrizione camerale non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di qualità tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto della fornitura o servizio.

I fornitori devono comprovare la conformità rispetto alle normative vigenti, in particolare al D.Lgs 81/2008 (allegato XVII) e s.m.i indipendentemente dagli importi contrattuali. Per quanto attiene le clausole di esclusione dalle gare, si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006), che, in fase di offerta, potranno essere attestate dai concorrenti mediante autocertificazione o di atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene attingendo, ove possibile con riferimento all'oggetto e alle caratteristiche della fornitura o servizio, dall'apposito elenco istituito da Valbe Servizi ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei

requisiti di idoneità morale, e che abbiano manifestato specifiche esperienze nei settori in cui è suddiviso l'elenco.

Le modalità di inserimento in detto elenco e le modalità di verifica dei requisiti per la conferma dell'iscrizione all'albo fornitori sono determinate dalla Direzione Aziendale e sono rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale.

Per poter rimanere iscritti all'albo fornitori, gli stessi dovranno comunque autocertificare ogni anno il mantenimento delle condizioni di iscrizioni.

Qualora non vi fossero imprese sufficienti iscritte all'albo fornitori, si procederà sulla base di interpellanti che tengano conto anche dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali.

E' comunque possibile, qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse opportuno, effettuare una pubblicità preventiva che, anche senza assumere la specifica forma dell'Avviso, renda nota/pubblica l'esigenza di procedere allo specifico intervento sul sito internet istituzionale aziendale.

Art. 20 – Casi particolari di deroga al numero minimo di imprese ed operatori economici da invitare

Tenuto conto di quanto disposto dai principi desumibili dalle norme statali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, e dei principi desumibili dalla normativa sopra soglia comunitaria, i Responsabili di Settore competente potranno derogare alle procedure o ai minimi previsti dagli artt. 1 e 2 dinanzi indicate nel caso di forniture e servizi, in tutte le ipotesi in cui vi siano ragioni di necessità e urgenza correlate alle esigenze aziendali, quali a titolo esemplificativo:

- eventuale precedente procedura negoziata plurima risultata deserta;
- comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da Valbe Servizi;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;
- obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartiti da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Valbe Servizi;
- in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- speciali ed eccezionali circostanze;
- ricambi specifici per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;

- manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- servizi e/o forniture destinati a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e comunque non siano surrogabili da personale interno.

Tali ipotesi dovranno essere comprovate in apposito documento redatto dal predetto soggetto che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

Il Responsabile del Procedimento deve acquisire l'autorizzazione della Direzione aziendale per l'attivazione delle deroghe previste nel presente titolo.

La Direzione Aziendale provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nella Lettera di Invito e/o nella documentazione di gara.

In particolare, deve essere ivi precisato se, tenuto conto della natura delle forniture e servizi, o di qualsiasi altro motivo, sia opportuno procedere con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso dovranno essere predeterminati una serie di elementi variabili ed il loro ordine di importanza ed, eventualmente, ci si potrà avvalere di apposita Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione mutuando i principi di cui alla normativa vigente.

In tutti i casi in cui il bene-servizio da acquistare debba essere conforme ad appositi modelli, disegni, disciplinari e capitolati tecnici, predisposti dall'Azienda, l'acquisizione avviene con il criterio del prezzo più basso, inferiore all'importo a base di gara, sempre che sia possibile e/o opportuno fissare una base di gara, ovvero a prezzi unitari su importo complessivo stimato.

E' consentito l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando a causa della natura, e delle caratteristiche tecnico-funzionali del bene-servizio da acquisire, il solo elemento prezzo, sia ritenuto insufficiente ad impostare un corretto confronto concorrenziale, potendosi utilizzare ulteriori elementi di comparazione, quali a titolo esemplificativo: la qualità tecnica dei beni e delle prestazioni, il valore estetico e funzionale, il termine di esecuzione o consegna, il servizio successivo alla consegna, etc.

In ogni caso, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile del Procedimento prevedere nella Lettera di Invito (al fine di garantire la trasparenza ed imparzialità della procedura), le specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo, e/o degli altri elementi, con uno o più concorrenti, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario anche attraverso una o più tornate successive. Nel caso in cui sia prescelto il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).

Art. 22 – Stipula del contratto di appalto di servizio e/o fornitura

Salvo i casi di oggettiva urgenza e di esiguo valore (indicativamente € 40.000,00), la formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, etc.).

Nei casi di urgenza o di valore inferiore a € 40.000,00 la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.

La formalizzazione dell'affidamento, da parte del Presidente e/o dell'Amministratore delegato e/o di altro Soggetto autorizzato, in relazione alla tipologia di fornitura e tenuto conto dell'importo economico avviene:

- mediante corrispondenza commerciale, fino ad un impegno economico massimo di € 40.000,00, che richiami le condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito/disciplinari, preliminarmente accettate dal fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati;
- negli altri casi mediante scrittura privata, previo versamento delle spese contrattuali, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La consegna può essere effettuata dal competente Responsabile del Procedimento solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere a detta consegna in via d'urgenza e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 23 – Accordo quadro

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi quadro nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

NORME PARTICOLARI PER GLI INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (di valore inferiore ad € 412.000,00)

Art. 24 - Disposizioni specifiche applicabili

Ai Servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, D.L., etc.) si applicano le disposizioni per l'affidamento di servizi e forniture di cui al presente Regolamento, fatte salve le specificazioni di seguito indicate.

Fino ad € 40.000,00 analogamente a quanto disposto per servizi e forniture in generale, il Responsabile del Procedimento potrà proporre l'affidamento diretto ad un professionista, sulla base di una motivazione che tenga conto dell'esperienza e delle modalità specifiche per la realizzazione dell'incarico da affidare.

Per valori superiori ad € 40.000,00 e sino ad € 100.000,00 il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attiverà una procedura negoziata plurima espletata mediante un adeguato confronto concorrenziale, con interpello di un numero di soggetti non inferiore a 3, sempre che ve ne siano in tal numero sul mercato in possesso dei requisiti richiesti.

Per valori superiori ad € 100.000,00 e sino al valore della soglia comunitaria (ora € 387.000,00), il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attiverà una procedura negoziata plurima che si espleta attraverso un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di soggetti non inferiore a 6, sempre che ve ne siano in tal numero sul mercato in possesso dei requisiti richiesti.

L'affidamento sarà disposto normalmente mediante sottoscrizione di specifico disciplinare d'incarico, da parte del Presidente e/o dell'Amministratore delegato e/o altro Soggetto autorizzato.

La Direzione Aziendale deve trasmettere una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione contenente tutti i servizi di ingegneria e architettura affidati con i relativi importi.

Art. 25 - Qualificazione ed individuazione dei professionisti

Per gli incarichi fino all'importo della soglia comunitaria (ora € 387.000,00) i professionisti da interpellare saranno selezionati attingendo di preferenza, ove possibile, all'apposito Albo istituito da Valbe Servizi ed al quale possono iscriversi i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano attestato specifiche esperienze nelle categoria in cui è suddiviso l'Albo.

Valbe Servizi potrà in ogni caso, a propria discrezione, interpellare ulteriori Professionisti in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero delle richieste di interpello pervenute sia ritenuto insufficiente; gli ulteriori professionisti da aggiungere potranno essere reperiti, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti minimi stabiliti per lo specifico incarico.